

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO (emanato con Decreto Rettorale del 20 luglio 2020 n. 520)

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, la gestione, l'utilizzo e l'aggiornamento dell'Elenco telematico degli Operatori Economici dell'Università degli Studi del Sannio che costituiscono lo strumento di supporto mediante il quale l'Amministrazione centrale e i Dipartimenti procedono alla individuazione degli Operatori Economici per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, sotto soglia nonché servizi di architettura e ingegneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, e art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 2 PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO TELEMATICO

Per l'iscrizione all'Elenco occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Per poter accedere alle funzionalità della piattaforma telematica, l'O.E. deve procedere alla

registrazione al portale che dovrà essere effettuata al seguente link: <https://e-procurement.unisannio.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

La registrazione non comporta l'iscrizione automatica all'elenco, ma è un requisito propedeutico per poter accedere ai diversi profili applicativi.

Per i requisiti tecnici, la registrazione e l'accesso dell'operatore economico all'Area Riservata della piattaforma telematica, si rimanda al documento *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti"* scaricabile dalla sezione *"Documenti"*, Menù *"Informazioni"*, voce *"Accesso area riservata"* del Portale.

Effettuata la registrazione sarà possibile presentare **richiesta di iscrizione** all'Elenco telematico utilizzando le credenziali ottenute in fase di registrazione.

Per le modalità di iscrizione si fa rinvio al documento *"Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori"*, scaricabile dalla sezione *"Documenti"*, voce ***"Istruzioni e Manuali"*** del Portale.

Le richieste e le dichiarazioni presentate saranno considerate valide se il soggetto interessato le firma digitalmente.


L'Operatore economico renderà le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, relative all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., iscrizioni a Camera di Commercio/Ordini/Albi Professionali, possesso di certificazioni e abilitazioni.

Art. 3 UTILIZZO DELL'ELENCO

L'Elenco è utilizzato per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate o per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture compresi i servizi di architettura e ingegneria secondo la normativa vigente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e proporzionalità oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

L'amministrazione si riserva la facoltà di non ricorrere alle Imprese e/o Professionisti iscritti all'Elenco, o di ricorrervi parzialmente nelle seguenti ipotesi:

- a. ricorso alle procedure aperte come previste dal Decreto Legislativo 50/2016;



- b. ricorso agli "*strumenti di acquisizione*" che non richiedono apertura al confronto competitivo di cui all'articolo 3, lettera cccc) del Decreto Legislativo 50/2016, tra i quali rientrano:
 - 1. le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della Legge 488/1999 stipulate ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
 - 2. gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
 - 3. il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
- c. quando l'Amministrazione ritenga opportuno ricorrere al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
- d. quando, in ragione della peculiarità tecnica o qualitativa o per grado di specializzazione e/o organizzazione aziendale non sia possibile il ricorso all'Elenco Telematico, per assenza di imprese che soddisfino i requisiti richiesti;
- e. quando l'Amministrazione ritenga insufficiente il numero di imprese iscritte nella Categoria/sottocategoria di forniture e/o servizi che intende affidare e pertanto ritenga utile assicurare una più ampia concorrenza rispetto alle ditte iscritte, anche mediante indagini di mercato più ampie;
- f. nel caso in cui sia manifesta l'esistenza di una impresa specializzata che sia unica titolare del diritto d'autore e dei diritti di sfruttamento industriale e di distribuzione commerciale del bene e/o servizio che l'Amministrazione intende acquisire;
- g. quando l'Amministrazione ritenga opportuno rivolgersi a imprese già aggiudicatrici di contratti precedentemente in essere, trattandosi di servizi e forniture complementari e/o analoghe a quelle già esistenti e/o ampliamento di forniture e impianti esistenti, anche qualora il cambiamento del fornitore determini per l'Amministrazione incompatibilità difficoltà tecniche sproporzionate;
- h. in tutti i casi previsti dal Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione inviterà alle procedure di appalto gli O.E. che risultino iscritti contestualmente sia al MEPA che al predetto elenco.

L'Università potrà decidere di invitare alle procedure di appalto un numero limitato di operatori economici, ove presenti nell'Elenco - ovvero tutti gli iscritti all'Elenco, od ancora operatori economici non presenti nell'Elenco.


L'Università potrà selezionare gli operatori da invitare a singole procedure sulla base delle informazioni dichiarate dagli operatori in fase di iscrizione all'Elenco, quali ad esempio le categorie merceologiche, eventuali certificazioni di qualità, ambientali o di sicurezza, fatturati, rating di legalità, iscrizione albi e ogni altro elemento qualificante inseribile sulla piattaforma.

Gli operatori economici che non compilino in modo completo ed aggiornato le informazioni aggiuntive, non potranno sollevare eccezioni in merito al mancato invito a procedure di gara nel caso in cui gli invitati siano selezionati sulla base delle informazioni desumibili dall'Elenco. Ulteriori condizioni di partecipazione e termini di presentazione delle offerte, così come le prescrizioni cui gli operatori invitati dovranno assolvere saranno indicate nelle lettere di invito alle procedure.

Art. 4 CATEGORIE MERCEOLOGICHE

L'Elenco è suddiviso in SEZIONI:

- Lavori;



- Servizi;
- Forniture;
- Servizi d'ingegneria ed architettura;

Ogni Sezione è composta da più *Categorie Merceologiche* riportate nell'ELENCO delle Categorie.

Le Categorie Merceologiche di lavori, beni e servizi e servizi di architettura e ingegneria, possono subire modifiche a seguito delle mutate esigenze di acquisizione di lavori, beni e servizi dell'Ateneo.

Per ciascuna Sezione, l'operatore economico interessato potrà chiedere l'iscrizione all'Elenco per le Categorie Merceologiche di sua scelta, fermo restando che l'indicazione delle Categorie Merceologiche dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all'oggetto sociale dell'operatore economico ed all'attività da questo svolta e dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza (o con riferimento all'albo di appartenenza per i professionisti abilitati), nonché rispetto agli eventuali specifici requisiti richiesti per l'iscrizione.

Art. 5 REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO E SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'Elenco, gli operatori economici che non si trovino nelle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Sono ammessi all'Elenco gli operatori economici italiani e di altri Stati membri di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii..

Nelle ipotesi di domande di iscrizione presentate da un consorzio, quest'ultimo dovrà indicare le imprese facenti parte del consorzio.

Nelle ipotesi di domande di iscrizione presentata da una singola impresa facente parte di un consorzio, quest'ultima dovrà specificare il consorzio di cui fa parte.

Per la partecipazione alle procedure di gara sarà applicato quanto stabilito dall'articolo 48 del D.Lgs. comma 7 del 50/2016 e ss.mm.ii..

Non ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco da parte di soci, amministratori, dipendenti che rivestano una di queste funzioni in operatori economici iscritti all'Elenco. In caso di società di capitali, è ammessa la comunanza di uno o più soci tra diversi operatori che richiedono l'iscrizione all'Elenco, a patto che tra gli stessi non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero, qualora intercorra tale rapporto, quest'ultimo non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

ART. 6 SEZIONE LAVORI


L'elenco è formato sulla base delle categorie e classifiche di cui all'art. 61 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. e riportate nell'Elenco Categorie Allegato.

L'Operatore Economico deve risultare iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui ha sede o ad analogo registro dello Stato di appartenenza, relativamente alle attività di lavori rientranti nelle categorie per le quali si richiede l'iscrizione.

L'Impresa deve specificatamente indicare l'eventuale possesso o meno di qualificazione per le attività di costruzione e progettazione (rilevabili dalla SOA), nonché ulteriori abilitazioni, certificati di qualità, iscrizione al MEPA, e tutte le ulteriori dichiarazioni richieste nella domanda di iscrizione.

ART. 7 SEZIONE SERVIZI E FORNITURE

L'elenco è formato sulla base delle categorie riportate nell'*Elenco Categorie* Allegato.



L'Operatore Economico deve risultare iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui ha sede o ad analogo registro dello Stato di appartenenza, relativamente alle attività di servizi e/o forniture rientranti nelle categorie per le quali si richiede l'iscrizione.

L'Impresa deve specificatamente indicare l'eventuale possesso o meno di qualificazioni, abilitazioni, certificati di qualità, iscrizione al MEPA, e tutte le ulteriori dichiarazioni richieste nella domanda di iscrizione.

ART. 8 SERVIZI D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Per la SEZIONE dei Servizi d'ingegneria ed architettura l'iscrizione è aperta ai soggetti di cui all'art. 46 del Dlgs 50/2016 Codice dei Contratti.

Gli O.E. devono possedere, come requisito minimo, l'iscrizione all'Albo degli Architetti o Ingegneri, dei Geologi, ovvero al Collegio dei Geometri o dei Periti o essere iscritti allo speciale albo del Ministero dei Beni Culturali gli Archeologi, all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'ambito delle rispettive competenze professionali, ovvero equivalente posizione giuridica in caso di professionisti provenienti da altri Paesi appartenenti alla Comunità Europea. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni e per i dipendenti dell'Ateneo che intendono proporre la propria candidatura è sufficiente l'abilitazione all'esercizio della relativa professione.

Dovranno essere indicate tutte le altre abilitazioni professionali e/o iscrizioni del candidato ad altri Istituti in base a norme nazionali o regionali.

Per un operatore economico è possibile l'iscrizione fino a tre categorie di servizi d'ingegneria e riportati nell'elenco delle categorie.

In particolare, per i servizi di progettazione e direzione dei lavori, sulla base dell'attività da svolgere, è necessario dimostrare il contemporaneo possesso di specifiche competenze in materia urbanistica, in materia di realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di opere civili con espresso riferimento alle opere edili, agli impianti elettrici e speciali, agli impianti di condizionamento e agli impianti idrici ed antincendio. E', inoltre, indispensabile il possesso di idonea abilitazione alla ex L.818/84, di tecnico antincendio per la redazione di progetti, di pratiche e di attestazioni così come previste dalle normative in materia di prevenzione degli incendi mediante la compilazione della modulistica dedicata.

I professionisti di studi associati e/o di società d'ingegneria, non possono iscriversi singolarmente e/o essere indicati in un altro studio associato o un'altra società d'ingegneria, pena la cancellazione dell'iscrizione di tutti i soggetti che hanno indicato lo stesso professionista.


Per i soggetti cancellati, è sempre possibile presentare nuova domanda d'iscrizione evitando i conflitti di cui al comma precedente.

Art. 9 REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO E SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'Elenco, gli operatori economici che non si trovino nelle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Sono ammessi all'Elenco gli operatori economici italiani e di altri Stati membri di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b), c) del Codice dei contratti pubblici.

Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco per la medesima SEZIONE a titolo individuale e in forma associata.



In caso di violazione di quanto sopra, tutti i soggetti interessati saranno cancellati dall'Elenco, fermo restando che tali soggetti potranno richiedere nuovamente l'ammissione nel rispetto delle prescrizioni applicabili, ed in particolare del divieto di iscrizione contemporaneamente a titolo individuale e in forma associata o come componente di raggruppamento.

Non ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco da parte di soci, amministratori, dipendenti che rivestano una di queste funzioni in operatori economici iscritti all'Elenco. In caso di società di capitali, è ammessa la comunanza di uno o più soci tra diversi operatori che richiedono l'iscrizione all'Elenco, a patto che tra gli stessi non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero, qualora intercorra tale rapporto, quest'ultimo non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

Art. 10 ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

A fronte della presentazione della documentazione richiesta, l'Università effettua una verifica meramente formale della regolarità e completezza della documentazione presentata.

L'iscrizione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, salvo richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte dell'Amministrazione.

Gli O.E. risultati idonei saranno inseriti nell'Elenco Telematico di volta in volta aggiornato e approvato con Decreto Direttoriale con cadenza bimestrale e consultabili al link <https://e-procurement.unisannio.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

accessibile anche dal sito istituzionale dell'Ente www.unisannio.it, Sezione Azienda/Ente.

L'Università potrà in qualunque momento – sia all'atto della presentazione della domanda, sia dopo l'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico che ne ha fatto richiesta - effettuare controlli a campione circa l'esistenza o meno in capo all'operatore economico dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

L'iscrizione all'Elenco non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore dell'operatore economico, né costituisce titolo per pretendere l'affidamento di forniture o servizi, né l'Università è in alcun modo vincolata nei confronti degli operatori economici iscritti.

Art. 11 DURATA DELL'ISCRIZIONE


L'Elenco è sempre aperto per tutta la sua durata all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalle presenti norme. L'iscrizione è efficace per tutta la durata dell'Elenco, fatto salvo il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione e il rinnovo delle relative dichiarazioni e della documentazione presentata per l'iscrizione, nonché l'aggiornamento dei dati e delle informazioni effettuato dal Fornitore nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000.

Gli Operatori economici iscritti all'Elenco possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

Art. 12 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dall'Elenco dei soggetti iscritti ha luogo in caso di:

a) cessazione di attività;



- b) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- c) avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ente o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, o aver reso false dichiarazioni in sede di iscrizione;
- d) mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati e/o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
- f) domanda di cancellazione dall'Elenco dell'operatore economico.

La cancellazione dall'Elenco avviene a seguito di una procedura in contraddittorio avviata dall'Ente nei confronti dell'operatore economico ed è instaurata con la comunicazione di avvio del procedimento dicancellazione d'ufficio. Eventuali controdeduzioni dell'operatore economico dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni per motivate esigenze. Decorso 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione. L'iscrizione all'Elenco Fornitori sarà sospesa sino alla definizione del suddetto procedimento.

Art. 13 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a mantenere aggiornati attraverso l'apposita procedura presente sul sistema informatico i dati e le informazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000. L'Elenco è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute dagli Operatori Economici.

Art. 14 UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA


La Stazione Appaltante, nei casi di utilizzo scorretto od improprio della piattaforma telematica e comunque di qualsiasi violazione della normativa vigente perpetrata dall'Utente, è manlevata e tenuta indenne, anche rispetto ai terzi, da qualunque danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere da questi sofferti.

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti o difetti dei servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso le reti di telecomunicazione, la piattaforma telematica.

Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il consenso al trattamento dei dati personali è condizione necessaria ai fini della iscrizione all'Elenco. I predetti dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), e il d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", a seguito della legge 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato la normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679) mediante l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la riservatezza delle informazioni.

In ogni caso, gli interessati godono dei diritti di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di



rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Titolare del trattamento

Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi 1, 82100 Benevento, nella persona del Rettore pro-tempore.

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Francesco Rota, Professore Associato presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi del Sannio Indirizzo posta elettronica certificata: dpo@cert.unisannio.it

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

L'Università provvede a dare pubblicità al presente Regolamento ed alle successive modifiche ed integrazioni mediante pubblicazione sul "Sito Web" di Ateneo. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione nell'Albo on line e sostituisce il previgente *"Regolamento per la gestione e l'utilizzo dell'elenco unico dei fornitori di beni, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori dell'Università degli Studi del Sannio"*, emanato con Decreto Rettorale del 5 aprile, numero 294.

Il Direttore Generale
(Ing. Gianluca Basile)